

**DELIBERAZIONE 8 LUGLIO 2025**  
**310/2025/S/GAS**

**IRROGAZIONE DI SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI IN MATERIA  
DI TARIFFE DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE E MISURA DEL GAS E DI UNBUNDLING  
CONTABILE**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE**

Nella 1347<sup>a</sup> riunione dell'8 luglio 2025

**VISTI:**

- la legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge 689/81);
- l'articolo 2, comma 20, lett. c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 e s.m.i.;
- l'articolo 11 *bis*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80;
- l'articolo 45 del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 24 marzo 2016, 137/2016/R/com recante disposizioni in merito agli obblighi di separazione contabile (*unbundling* contabile) per le imprese operanti nei settori dell'energia elettrica, del gas e per i gestori del servizio idrico integrato e relativi obblighi di comunicazione e s.m.i. (di seguito: TIUC);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2019, 570/2019/R/gas recante la "Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025" e s.m.i. (di seguito: RTDG);
- la deliberazione dell'Autorità 27 giugno 2023, 281/2023/E/gas (di seguito: deliberazione 281/2023/E/gas);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 19 dicembre 2023, 598/2023/E/com recante "Modifiche al regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni" (di seguito: Regolamento Sanzioni);
- la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture, *unbundling* e certificazione dell'Autorità, 30 gennaio 2015 n. 3/2015 recante le "Modalità e tempistiche di invio ed elaborazione dei dati e delle rettifiche, ai fini dell'aggiornamento annuale delle tariffe e della messa a disposizione dei dati tariffari alle stazioni appaltanti" (di seguito: determinazione DIUC 3/2015);

- la determinazione del Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni dell’Autorità, 4 dicembre 2024, DSAI/36/2024/gas (di seguito: determinazione DSAI/36/2024/gas);

**CONSIDERATO CHE:**

1. Con deliberazione 281/2023/E/gas l’Autorità ha approvato due verifiche ispettive nei confronti di altrettante imprese esercenti i servizi di distribuzione e misura del gas naturale – tra cui Metanprogetti S.r.l. (di seguito anche Società) – in materia di dichiarazioni dei dati patrimoniali rilevanti ai fini tariffari.
2. Dall’esame delle risultanze della verifica ispettiva effettuata dall’Autorità, in collaborazione con il Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di Finanza, presso un’unità locale della società sita in Asti (AT), nei giorni 5, 6 e 7 giugno 2024 e dalla documentazione ivi acquisita era emersa l’inosservanza da parte di Metanprogetti di diverse disposizioni in materia di tariffe del servizio di distribuzione e misura del gas e di *unbundling* contabile.
3. Pertanto, con determinazione DSAI/36/2024/gas è stato avviato, nei confronti della Società, un procedimento sanzionatorio, ai sensi dell’articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95.
4. Il Responsabile del procedimento ha comunicato le risultanze istruttorie con nota 9 aprile 2025 (prot. Autorità 25339 del 10 aprile 2025).
5. Nel corso del procedimento la Società non ha trasmesso memorie difensive.

**VALUTAZIONE GIURIDICA:**

6. Con la RTDG l’Autorità ha adottato i criteri di regolazione tariffaria del servizio di distribuzione e misura del gas per il periodo regolatorio 2020-2025.
7. L’articolo 1 della RTDG definisce i “cespiti in esercizio” come “*i cespiti, presenti nel bilancio, acquisiti dall’esterno o realizzati internamente, ovvero di proprietà del Comune titolare del servizio o di altra società di capitali appositamente costituita ai sensi della normativa vigente, installati e utilizzabili per lo scopo per il quale sono stati acquisiti o realizzati, che non siano stati oggetto di radiazioni o dismissioni, ovvero oggetto di successivi interventi di sostituzione ancorché non radiati e/o dismessi*”.
8. L’articolo 1 della RTDG individua altresì quali fonti contabili obbligatorie “*il bilancio di esercizio, il libro cespiti, il libro giornale, il libro degli inventari e ogni altro documento contabile tenuto ai sensi di legge*”.
9. Ai sensi dell’articolo 2, comma 1 della RTDG “*in ciascun anno t, a partire dall’anno 2020, ciascuna impresa distributrice trasmette all’Autorità, attenendosi alle modalità e alle tempistiche disciplinate con determina del Direttore della Direzione Infrastrutture, una richiesta di determinazione delle tariffe*” che vengono successivamente definite dall’Autorità; in particolare, l’articolo 3, comma 2, lettera b), della RTDG prevede che entro la data del 31 marzo dell’anno t+1 l’Autorità approva in via definitiva le tariffe di riferimento

- dell'anno t, calcolate sulla base dei dati patrimoniali consuntivi relativi all'anno t-1.
10. Ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della RTDG *“L’Autorità verifica, anche mediante controlli a campione: a) la corrispondenza del valore degli incrementi patrimoniali comunicati ai sensi delle disposizioni di cui al comma 2.1 con i valori riportati sulle fonti contabili obbligatorie dei soggetti proprietari; b) la pertinenza e la corretta imputazione degli incrementi patrimoniali di cui alla precedente lettera a) rispetto all’attività di distribuzione e misura del gas”*.
  11. Il successivo articolo 2, comma 7, della RTDG prevede poi che *“Qualora, a seguito di verifiche ispettive o altri accertamenti, emerga che le stratificazioni di dati relativi a cespiti non siano supportate dai dati riportati nelle fonti contabili obbligatorie, si applicano le seguenti disposizioni: ...c) il valore regolatorio dei cespiti relativi ad anni successivi al 2007 è posto pari a zero con riferimento agli anni oggetto della verifica o altri accertamenti”*.
  12. Secondo l'articolo 4, comma 1, della RTDG *“Le richieste di rettifica di dati relativi a incrementi patrimoniali e contributi possono essere presentate dalle imprese all’Autorità in ciascun anno del periodo regolatorio, secondo le modalità definite con determina del Direttore della Direzione Infrastrutture, nelle seguenti finestre: a) 1° febbraio – 15 febbraio; b) 1° settembre – 15 settembre”*.
  13. Ai sensi dell'articolo 12 della RTDG *“I contributi pubblici e privati percepiti a partire dall’anno 2012 sono portati in detrazione dal valore delle immobilizzazioni sia ai fini della determinazione della remunerazione del capitale investito, sia ai fini della determinazione delle quote di ammortamento e vengono degradati per la quota portata in deduzione dagli ammortamenti”*.
  14. Con la determinazione DIUC 3/2015, sono state indicate le modalità e le tempistiche di invio ed elaborazione dei dati e delle rettifiche, ai fini dell'aggiornamento annuale delle tariffe e della messa a disposizione dei dati tariffari alle stazioni appaltanti; con la citata determinazione l'Autorità ha disposto che *“la richiesta di determinazione delle tariffe ai sensi di quanto previsto dal comma 2.1 della RTDG e la relativa acquisizione dei dati, da utilizzare per il calcolo delle tariffe e per la determinazione della RAB da rendere disponibile alle Stazioni Appaltanti, avvengano esclusivamente attraverso il SISTEMA RAB”* (punto 1); con il medesimo provvedimento è stato altresì disposto che *“la richiesta di determinazione delle tariffe di cui al precedente punto, per ritenersi completa, debba essere corredata da una dichiarazione di veridicità dei dati trasmessi”* (punto 2) tra i quali, in base alla modulistica prevista dal SISTEMA RAB, rientrano oltre al valore dei nuovi investimenti relativi a cespiti in esercizio e ai contributi percepiti, anche: il valore delle immobilizzazioni in corso (LIC) formatosi nel corso dell'anno di riferimento, il valore delle immobilizzazioni in corso di anni precedenti entrate in esercizio (LIC prec) nell'anno di riferimento; le dismissioni, intese come alienazioni o dismissioni anticipate di cespiti rispetto alla vita utile rilevante ai fini regolatori. I suddetti valori LIC e LIC prec rilevano per la determinazione del saldo delle immobilizzazioni in corso ricompreso nel capitale investito netto.

15. Con il TIUC l’Autorità definisce gli obblighi di separazione contabile (unbundling) nonché i relativi obblighi di comunicazione per le imprese operanti nel settore dell’energia elettrica, del gas e per i gestori del servizio idrico integrato.
16. L’articolo 14, comma 1, del TIUC prevede che l’esercente, non esente ai sensi dell’articolo 31, rediga i conti annuali separati, che dovranno essere trasmessi all’Autorità in modalità telematica entro 90 (novanta) giorni dall’approvazione del bilancio di esercizio ai sensi dell’articolo 30 del medesimo TIUC.
17. Le violazioni contestate con la determinazione DSAI/36/2024/gas risultano accertate *per tabulas* dall’analisi degli atti acquisiti nel corso della verifica ispettiva e sono state tutte pacificamente ammesse dalla Società nel corso di detta verifica ispettiva.
18. In particolare, sulla base della documentazione prodotta e delle dichiarazioni rese dalla Società nel corso della citata verifica ispettiva, risultano accertate:
  - i. la violazione dell’articolo 2, comma 1, della RTDG e della determinazione DIUC 3/2015, per aver la società dichiarato nella raccolta dati per il calcolo della RAB-cespiti in esercizio, per tutte le località servite e per l’attività di distribuzione, valori per incrementi patrimoniali entrati in esercizio negli anni 2019 e 2021, che non trovano corrispondenza nelle fonti contabili obbligatorie (punto 2.3 della *check list* e doc. 2.3.a, 2.3.c e doc 2.7.a allegati)
  - ii. la violazione dell’articolo 2, comma 1 della RTDG e della determinazione DIUC n. 3/2015, per aver la società dichiarato nella raccolta dati per il calcolo della RAB-lavori in corso, per tutte le località servite e per l’attività di distribuzione, valori di LIC negli anni 2019 e 2021 e di LICprec nell’anno 2021 che non trovano corrispondenza nelle fonti contabili obbligatorie; inoltre, anche in ragione delle suddette dichiarazioni non corrette, non trova corrispondenza con le fonti contabili obbligatorie il valore del saldo delle immobilizzazioni in corso relativo agli anni 2019-2021 (punto 2.7 della *check list* e doc. 2.3.a, 2.3.b, 2.3.c e doc 2.7.a allegati);
  - iii. la violazione dell’articolo 2, comma 1 della RTDG e della determinazione DIUC n. 3/2015, non avendo la società dichiarato nella raccolta dati per il calcolo della RAB-dismissioni una dismissione, relativa all’impianto denominato “Baldissero Torinese”, risalente al 31 gennaio 2020 (punto 2.6 della *check list* e doc. 2.6 allegato);
  - iv. la violazione dell’articolo 2, comma 1 e dell’articolo 12 della RTDG per non aver la società dichiarato nella raccolta dati per il calcolo della RAB-stratificazione contributi, l’ammontare dei contributi percepiti con riferimento agli anni 2019-2021 (punto 2.8 della *check list* e doc. 2.8.a e 2.8.b allegati);
  - v. la violazione dell’articolo 14 del TIUC, per non aver la società compilato i CAS 2019-2021, dopo aver indebitamente dichiarato all’Autorità il ricorrere dell’esenzione di cui all’articolo 31, comma 1, lett. a) del TIUC (esercente che svolge attività di produzione dell’energia elettrica senza

essere proprietario o gestire impianti rilevanti o essenziali come individuati ai sensi del Codice di trasmissione) (punto 2.1 e doc. 2.1 allegato alla *check list*).

19. Le violazioni contestate con la determinazione DSAI/36/2024/gas risultano, dunque, accertate.

#### QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE:

20. L'articolo 11 della legge 689/81 dispone che la quantificazione della sanzione sia compiuta sulla base dei seguenti criteri
- a) gravità della violazione;
  - b) opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
  - c) personalità dell'agente;
  - d) condizioni economiche dell'agente.
21. L'Autorità applica i predetti criteri alla luce di quanto previsto dagli articoli 30 e ss. del Regolamento Sanzioni.
22. Sotto il profilo della *gravità delle violazioni*, la violazione dell'articolo 2, comma 1, della RTDG si pone in contrasto con la regolazione prescritta dall'Autorità a garanzia dell'esatta determinazione dell'aggiornamento annuale delle tariffe per i servizi di distribuzione e misura del gas naturale, la cui approvazione compete all'Autorità. In particolare, la violazione *sub i*. riguarda i dati RAB relativi alle annualità 2019 e 2021 per tutte le località servite e per l'attività di distribuzione, la violazione *sub ii*. riguarda i dati RAB relativi alle annualità 2019, 2020 e 2021 per tutte le località servite e per l'attività di distribuzione, la violazione *sub iii*. ha interessato i dati RAB relativi all'impianto denominato "Baldissero Torinese" per l'anno 2020 e la violazione *sub iv*. riguarda i dati RAB per tutte le località servite e per l'attività di distribuzione relative alle annualità 2019, 2020 e 2021. Le condotte *sub v*. hanno, invece, disatteso norme che, assicurando un flusso informativo certo, omogeneo e dettagliato circa la situazione economica e patrimoniale degli operatori, sono finalizzate a consentire all'Autorità la conoscenza delle grandezze economiche e patrimoniali necessarie per lo svolgimento delle funzioni di regolazione e determinazione delle tariffe ed hanno interessato gli anni 2019, 2020 e 2021.
23. Con riferimento al criterio dell'*opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze delle violazioni* non risultano circostanze rilevanti. La Società non ha infatti dato seguito all'impegno assunto nel corso della verifica ispettiva, ossia all'impegno ad avanzare entro il 31 luglio 2024 un'istanza di rettifica della "Dichiarazione Preliminare" della raccolta dati *unbundling* contabile (anni 2019-2021), dei dati RAB relativi a lavori in corso e contributi (relativi agli anni 2019-2021) e dismissioni (2020) e a fornirne compiuta evidenza (punti 2.1, 2.6, 2.7 e 2.8 della *check list*). Con nota del 26 luglio 2024 (acquisita con prot. Autorità 54721), la società ha, infatti, richiesto di conoscere le modalità per la riapertura delle raccolte dati, sia per quanto riguarda la raccolta RAB, sia

per quanto riguarda la raccolta dati unbundling contabile; la richiesta della società è stata riscontrata con nota del Direttore della Direzione Infrastrutture Energia del 7 agosto 2024 (prot. Autorità 57198). Tuttavia, ad oggi la società ha inviato un'unica richiesta di rettifica degli incrementi patrimoniali relativa, peraltro, alla sola annualità 2021 (istanza del 17 febbraio 2025, acquisita con prot. Autorità 10569), e non ha azzerato i valori di tutte le categorie di cespiti indebitamente dichiarati.

24. Con riferimento alla *personalità dell'agente*, occorre considerare che Metanprogetti è stata già destinataria di provvedimenti sanzionatori dell'Autorità. In particolare, la società è stata sanzionata con deliberazione 620/2018/S/com per violazione degli obblighi informativi in materia di separazione funzionale, con deliberazione 280/2024/S/gas per violazioni in materia di sicurezza del servizio di distribuzione del gas naturale e con deliberazione 360/2024/S/gas per violazioni in materia di separazione funzionale.
25. Per quanto attiene alle *condizioni economiche dell'agente*, si rileva che dall'ultimo bilancio disponibile relativo all'anno 2023, la società ha realizzato un fatturato pari a euro 6.472.862.
26. Per tutto quanto sopra esposto, per le violazioni dell'art. 2.1 della RTDG vigente di cui da *sub* i. a iv., tenuto conto della gravità in concreto delle violazioni come delineata al punto 22, anche alla luce delle condizioni economiche dell'agente di cui al punto 25, gli importi base delle sanzioni sono individuati: per la violazione *sub* i. in euro 110.000 (centodiecimila/00); per la violazione *sub* ii. in euro 150.000 (centocinquantamila/00); per la violazione *sub* iii. in euro 2.500 (duemilacinquecento/00); per la violazione *sub* iv. in euro 20.000 (ventimila/00). Per la violazione *sub* v., tenuto conto della gravità in concreto delle violazioni, come delineata al punto 22, anche alla luce delle condizioni economiche dell'agente di cui al punto 25, l'importo base della sanzione è individuato in euro 30.000 (trentamila/00).
27. In considerazione della circostanza di cui al punto 24, l'importo base delle sanzioni viene aumentato, ai sensi dell'articolo 33, commi 3, del Regolamento Sanzioni, di un valore determinato in un quarto. Pertanto, le sanzioni finali, ai sensi dell'articolo 30 del Regolamento Sanzioni, risultano quindi pari a euro 137.500 (centotrentasettemilacinquecento/00) per la violazione *sub* i.; in euro 187.500 (centoottantasettemilacinquecento/00) per la violazione *sub* ii.; in euro 3.125 (tremilacentoventicinque/00) per la violazione *sub* iii.; in euro 25.000 (venticinquemila/00) per la violazione *sub* iv.; in euro 37.500 (trentasettemilacinquecento/00) per la violazione *sub* v.
28. Gli elementi sopra evidenziati consentono di determinare la sanzione finale nella misura complessiva di euro 390.625 (trecentonovantamilašeicentoventicinque/00).

## DELIBERA

1. di accertare la violazione, da parte di Metanprogetti S.r.l., nei termini di cui in motivazione, dell'articolo 2, comma 1 dell'Allegato A alla deliberazione 570/2019/R/GAS recante la "Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025" e s.m.i. (RTDG) e della determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture, unbundling e certificazione n. 3/2015, nonché della violazione dell'articolo 14 dell'Allegato A alla deliberazione 137/2016/R/com recante disposizioni in merito agli obblighi di separazione contabile (*unbundling* contabile) per le imprese operanti nei settori dell'energia elettrica, del gas e per i gestori del servizio idrico integrato e relativi obblighi di comunicazione e s.m.i. (TIUC);
2. di irrogare, nei confronti di Metanprogetti S.r.l., ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95, una sanzione nella misura complessiva di euro 390.625 (trecentonovantamila seicentoventicinque/00) di cui euro 137.500 (centotrentasettemilacinquecento/00) per la violazione sub i.; euro 187.500 (centoottantasettemilacinquecento/00) per la violazione sub ii.; euro 3.125,00 (trecentoventicinque/00) per la violazione sub iii.; euro 25.000,00 (venticinquemila/00) per la violazione sub iv.; euro 37.500,00 (trentasettemilacinquecento/00) per la violazione sub v;
3. di ordinare a Metanprogetti S.r.l. di pagare la sanzione irrogata entro il termine di 30 giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento tramite versamento da effettuarsi mediante l'utilizzo del servizio PagoPA, disponibile nella sezione "Comunicati per operatori" del sito istituzionale dell'Autorità (al link <https://www.arera.it/comunicati-operatore/dettaglio/pagamento-sanzioni-tramite-pagopa-25>), selezionando nel "Dettaglio pagamento" il "Fondo Sanzioni Arera" e indicando, nel campo causale: "Fondo Sanzioni Arera deliberazione 310/2025/S/gas";
4. di avvisare che, decorso il termine di cui al punto precedente, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento; in caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, saranno applicate le maggiorazioni di cui all'articolo 27, comma 6, della legge 689/81;
5. di comunicare il presente provvedimento a Metanprogetti S.r.l. (P.IVA 01311630055) mediante pec all'indirizzo [metanprogettisrl@pec.metanprogetti.eu](mailto:metanprogettisrl@pec.metanprogetti.eu) e al Curatore della procedura di liquidazione giudiziale all'indirizzo [lg340.2025milano@pecliquidazionigiudiziali.it](mailto:lg340.2025milano@pecliquidazionigiudiziali.it) e di pubblicarlo sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sede di Milano, entro il termine di

60 giorni dalla data di notifica dello stesso oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

8 luglio 2025

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*